

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO NELL'ARTIGIANATO VENETO

Il giorno 16 luglio 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigianato;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

Premessa

Visto che l'art. 3 della legge 92/12 ha previsto l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, attraverso la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;

Considerato che il termine ultimo di costituzione di detti fondi, originariamente previsto per il 18 gennaio 2013, è stato prorogato al 18 luglio 2013;

Considerato che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI viene riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali ovvero, come interpretato dalla circolare INPS n. 36 del 14 marzo 2013, dei Fondi bilaterali;

visto che detta circolare INPS ritiene tuttora operante il Decreto Interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441 che disciplinava le prestazioni della disoccupazione ai lavoratori sospesi (compresi gli apprendisti) ed applicabile all'erogazione dell'ASPI di cui al punto precedente anche in assenza di costituzione dei nuovi fondi di solidarietà bilaterali;

LE PARTI

considerato che l'Ebav ha operato fin dalle origini l'intervento integrativo alla prestazione pubblica verso i lavoratori dell'artigianato e che dal 2009 le parti stipulanti il presente accordo (di seguito indicate come parti oppure parti sociali) hanno adeguato nelle quantità e nelle forme richieste dalla normativa di legge, dette prestazioni integrative e che sempre dal 2009 in poi sono stati definiti protocolli operativi e specifiche convenzioni attuative con l'Inps;

Posto che per l'anno 2013 le parti, in assenza di specifiche normative sull'erogazione dell'ASPI ai lavoratori sospesi, hanno concordato il ricorso alla CIG in deroga quale strumento per far fronte alle sospensioni per mancanza di lavoro nel settore artigiano;

Visto che le linee guida sulla CIG in deroga 2013 nel Veneto hanno previsto una copertura massima di 180 gg lavorativi per azienda nell'anno in corso;

Considerato che le parti intendono attivare nel 2013 l'intervento di Ebav per le eventuali sospensioni che intervengano a conclusione del periodo massimo di 180 gg di CIG in deroga, mantenendo l'architettura definita negli accordi precedenti, definendo altresì la durata della prestazione EBAV, coordinandola con la nuova indennità ASPI;

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa

A) PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE EBAV

La presente disciplina regola le procedure di consultazione tra l'impresa artigiana coinvolta in periodi di mancanza di lavoro (di seguito denominate sospensioni) riconducibili alle fattispecie di legge, e le OOSS dei lavoratori.

Art 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La procedura si applica nei confronti di tutte le imprese artigiane, aderenti ad Ebav ed in regola con la relativa contribuzione, comprese nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'artigianato siglati a livello nazionale e/o regionale dalle associazioni artigiane ed OOSS stipulanti il presente accordo.

Sono escluse le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, applicandosi a loro la specifica procedura prevista dalla legge. Sono altresì escluse le sospensioni degli apprendisti del settore edile in quanto disciplinate dalla contrattazione regionale artigiana di categoria.

Art 2) ACCESSO AL CONTRIBUTO EBAV

L'accesso al contributo Ebav è consentito una volta conclusa la copertura del periodo di sospensione con CIG in deroga, sulla base delle Linee Guida della Regione Veneto per l'anno di riferimento.

Art 3) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Con riferimento all'accordo interconfederale del 21 settembre 2009, le parti confermano che, nella procedura di consultazione per le sospensioni per mancanza di lavoro, lavoratori ed azienda siano rispettivamente assistiti almeno da una OO.SS. e da almeno una AA.AA. provinciale.

Al fine di contenere al minimo le incombenze ed i tempi necessari a realizzare tali interventi, mantenendo nel contempo adeguata assistenza sociale e adeguato ruolo sindacale nella gestione di questa cruciale fase congiunturale, anche salvaguardando le esperienze già in essere, il ruolo delle Parti nella procedura in questione si realizzerà come segue:

- le AA.AA. provvederanno, nella fase di avvio della procedura, a trasmettere alle OOSS e all'Ebav le comunicazioni pervenute dalle aziende (mod. sosp. EBAV). Su dette comunicazioni opereranno il monitoraggio del numero totale per settore e quantità di lavoratori coinvolti;

- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e, nella fase di consulenza, per la redazione delle domande di sussidio e di successivo inoltro ad EBAV. Limitatamente alle imprese che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali nel 2013, la consultazione sindacale si intende comunque esperita in mancanza di una richiesta di incontro da parte delle OOSS. Il sindacato attiverà comunque, anche in questo caso, la consulenza per le domande di sussidio a favore dei lavoratori interessati e l' inoltro delle stesse ad EBAV.

Art 4) MODALITA' OPERATIVE

Qualora l'azienda artigiana ravvisi la necessità di attuare una sospensione per mancanza di lavoro ne darà comunicazione all'associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, tramite l'allegato 1, (Sosp EBAV) di norma 12 giorni prima dell'inizio della sospensione, per l'avvio della relativa procedura. Tale invio può essere effettuato tramite lettera AR, fax ovvero posta elettronica. L'azienda non associata invierà tale comunicazione ad una delle associazioni artigiane provinciali cui conferisce mandato.

L'associazione provinciale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'azienda, informerà, tramite mail o fax, le OOSS, specificando quale/i organizzazione/i sindacale/i ha eventualmente stipulato un accordo di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda nel corso del 2013. L'associazione trasmetterà anche all'Ebav copia della richiesta dell'azienda.

Una volta completate le comunicazioni di cui ai punti precedenti e nel caso in cui i dipendenti abbiano già avuto accesso ad ammortizzatori sociali nel corso del 2013 ovvero qualora le OOSS, entro i 7 giorni successivi all'informativa, e comunque prima dell'avvio della sospensione, non procedano alla richiesta di incontro per redigere una specifica intesa sindacale sulla base degli accordi interconfederali regionali richiamati in premessa, le aziende potranno avviare la sospensione dal lavoro dei propri dipendenti attraverso la procedura semplificata che consiste nella consegna ad ogni dipendente interessato dell'allegato 1 a mezzo raccomandata AR ovvero raccomandata a mano.

Le aziende i cui dipendenti non abbiano mai acceduto ad ammortizzatori sociali nel 2013 dovranno sempre pervenire ad una specifica intesa con le OOSS.

Qualora nelle imprese interessate alle procedure sopraindicate uno o più lavoratori siano sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione Aspi, le parti confermano la validità della procedura di sospensione per gli stessi lavoratori. L'impresa

dovrà comunque specificare nel modello SOSP EBAV il numero dei lavoratori sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'Aspi.

Una volta avviata la procedura i lavoratori dovranno presentarsi quanto prima, comunque non oltre 10 giorni dalla data di inizio effettiva della sospensione, presso lo sportello EBAV delle OOSS per predisporre delle domande di sussidio portando con sé copia dell'allegato 1 o copia dell'accordo sindacale. A questo proposito si richiama l'art.8.dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 (protocollo sull'assetto delle relazioni sindacali) in cui la raccolta delle richieste di sussidio per la crisi area settore è di competenza degli sportelli ebav delle organizzazioni sindacali. Saranno accettati e liquidati da Ebav i modelli D06 che provengono solamente dai medesimi sportelli.

Appena espletata la procedura l'azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di tenuta libri paga, ai relativi adempimenti amministrativi necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio EBAV e della prestazione da parte dell'INPS, in particolare l'invio dei consuntivi mensili.

Art 5) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione per mancanza di lavoro, comunicati secondo le precedenti procedure, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione o del contratto, se in data anteriore. Per gli apprendisti vale quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Per i periodi non lavorati non matura la retribuzione diretta e/o differita ma i dipendenti, in possesso dei previsti requisiti, possono accedere alla "indennità di disoccupazione ASPI per lavoratori sospesi", in presenza dei relativi requisiti contributivi, ed ai sussidi EBAV.

Durante i periodi di sospensione, seppur fissati in termini continuativi, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Art 6) ESCLUSIONE DAL SUSSIDIO DELL' ENTE BILATERALE

Sono esclusi dal contributo EBAV i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata, i lavoratori a chiamata nonché, sulla base degli accordi interconfederali regionali, eventuali altre fattispecie di rapporto di lavoro subordinato per le quali non è previsto alcun versamento ad EBAV.

Art 7) PROCEDURA PER LE RICHIESTE AD EBAV

La domanda di sospensione va presentata ad EBAV dal dipendente per il tramite degli sportelli di CGIL CISL UIL entro 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione sulla base di apposita modulistica predisposta da EBAV. Sulla base della documentazione inviata dall'impresa all'inizio della sospensione e delle informazioni messe a disposizione dall'INPS, EBAV impegnerà l'ammontare relativo sull'apposito fondo di categoria e disporrà il pagamento di quanto spettante.

Art 8) ESCLUSIVITA' DELLE PROCEDURE DI SOSPENSIONE NELL'ARTIGIANATO

Il complesso degli accordi interconfederali regionali nell'artigianato in materia di gestione delle sospensioni fin qui siglati prevede un controllo sociale svolto dalle parti per assicurare la piena rispondenza delle procedure e delle risorse messe a disposizione da EBAV agli accordi sottoscritti. Pertanto le parti confermano che potranno essere liquidate le pratiche di sospensione solo nel caso in cui sia stata svolta integralmente la procedura descritta nel punto 3 e 4 vale a dire:

- richiesta di sospensione da parte dell'azienda (mod. Sosp EBAV) da far obbligatoriamente pervenire ad una associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato per l'apertura della procedura;
- la successiva comunicazione della medesima associazione all'ente bilaterale ed alle OOSS.

Peraltro l'invio di tale comunicazione da parte delle associazioni artigiane esaurisce la previsione contenuta negli accordi interconfederali regionali.

Art 9) DURATA DELL'ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO EBAV PER SOSPENSIONI

La misura del contributo Ebav sarà la seguente:

Agli operai, impiegati ed apprendisti di tutti i settori, ad esclusione di quelli citati all'art. 6, saranno erogati € 8,80 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione. La quota sarà proporzionata all'orario di lavoro pattuito.

Il contributo Ebav sarà corrisposto per la durata massima di 90 giorni di calendario per dipendente nel biennio mobile senza differenziazione per settore merceologico di appartenenza del lavoratore. L'erogazione, effettuata indipendentemente dalla corresponsione dell'Aspi, sarà possibile una volta ultimato il periodo di CIG in deroga in capo all'azienda. L'impresa dovrà attestare ad Ebav la sussistenza del requisito richiesto, secondo le indicazioni fornite dall'ente bilaterale. Limitatamente all'anno 2013 non si terrà conto delle sospensioni intervenute nel biennio precedente.

Le parti confermano che il contributo Ebav venga erogato ai lavoratori, indipendentemente dai requisiti in loro possesso per l'accesso all'indennità di disoccupazione ASPI.

Art 10) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI ACCANTONAMENTO ORE

Tenuto conto che la contrattazione artigiana, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di accantonamento orario da utilizzare prioritariamente nei periodi di mancanza di lavoro, l'impresa che accede alla procedura di sospensione dovrà preventivamente programmare l'utilizzo di tali strumenti.

Pertanto l'intervento di sospensione potrà prevedere decorrenze differenziate per singolo lavoratore, in relazione sia alle situazioni individuali di mancanza di lavoro sia all'utilizzo preventivo di tali strumenti di accantonamento orario (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate etc).

La decorrenza della sospensione sarà posticipata per una quantità di ore necessaria per utilizzare tali accantonamento orari, preservandone comunque una quantità di norma pari alle ferie annue in corso di maturazione.

L'Ebav potrà sospendere la prestazione per le giornate per le quali, in presenza di consistenti residui di ore accantonate, non si è provveduto al previsto posticipo della decorrenza della sospensione.

A questo proposito, prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni, l'Ebav potrà richiedere all'azienda documentazione utile al relativo controllo.

Art 11) DECORRENZA E DURATA

La presente intesa ha decorrenza dal 1 settembre 2013 e durata sino al 31 dicembre 2013

B) CONFERMA PER IL 2013 DEL VERSAMENTO AD EBAV QUOTA AGGIUNTIVA € 2,50

Si richiama quanto già concordato nell'art.8 dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 e pertanto le parti confermano la quota mensile di € 2,00 a carico impresa ed € 0,50 a carico lavoratori, destinata a sostenere le prestazioni EBAV riferite alle sospensioni per mancanza di lavoro che si intende prorogata al 31 dicembre 2013. La presente disposizione cesserà di avere efficacia e sarà sostituita dalle disposizioni contenute nei rinnovi dei CCRL per le singole categorie. In assenza di rinnovo del CCRL, come sopra indicato, le disposizioni che precedono cesseranno comunque di avere efficacia il 31 dicembre 2013.

Sono fatti salvi gli accordi regionali di categoria già intervenuti a regolamentare detta quota.

C) FONDI BILATERALI ALTERNATIVI SULLA BASE DELLA LEGGE 92/2012

Tenuto conto che la normativa appare tuttora in evoluzione, le parti, nel riconfermare quanto stabilito nel verbale di accordo del 26 aprile 2012 e nell'accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013, attiveranno a partire dal mese di settembre 2013 un gruppo tecnico che monitori l'evoluzione della normativa derivante dalla legge 92/2012 e proponga alle parti, anche in mancanza di un'evoluzione del quadro normativo, i necessari adattamenti all'attuale impostazione delle sospensioni.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO

CGIL VENETO

CNA DEL VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

UIL VENETO

Modello di Richiesta aziendale SOSP 2013 per la provincia di VICENZA

Mod. SOSP 2013

Al settore Lavoro FAIV
(lavoro@confartigianatovicenza.it) (fax 0444392477)
di **CONFARTIGIANATO VICENZA**
Via E. FERMI 134 36100 VICENZA

Comunicazione in data di intervento di sospensione per mancanza di lavoro.

L'impresa artigiana

sita a in via n°
tel fax Partita Iva
che svolge l'attività di

.....
contratto collettivo applicato:

in regola con i versamenti Ebav e con il seguente organico aziendale:

- operai _____ ● impiegati, quadri _____
- apprendisti _____ ● di cui iscritti ooss (segnare solo se CGIL, CISL o UIL) _____

ai sensi dell'Accordo Regionale del 16.07.2013 e della circ. INPS n° 36/2013, visto il perdurare della situazione di crisi, al fine di evitare licenziamenti per riduzione di personale, comunica di attivare la sospensione per mancanza di lavoro dei propri dipendenti, senza decorrenza di retribuzione diretta e/o differita, con possibilità per gli stessi, se in possesso dei previsti requisiti, di richiedere sussidi all'INPS e all'Ebav per le giornate non lavorate nei rispettivi periodi di sospensione come sotto specificati, dichiarando che risultano fruiti/programmati gli istituti contrattuali di flessibilità (permessi, banca ore ..) coerentemente con le date di inizio di tali periodi.

La scrivente richiede all'Associazione Artigiana di provvedere all'avvio della relativa procedura (informativa alle OOSS e all'Ebav), dichiarando di:

aver già ricorso alla cigs in deroga nel corso del 2013 (Accordo sindacale del stipulato con della) e pertanto può accedere alla procedura semplificata **consegnando ad ogni dipendente copia della presente comunicazione** (con Racc. AR/a mano).

La scrivente consegna ai lavoratori apposita nota informativa e informa lo Studio/Ufficio che ne tiene i libri paga affinché provveda ai relativi adempimenti previsti (Studio/Ufficio tel sede)

Privacy : la scrivente azienda, non associata all'Associazione destinataria della presente, allega apposita informativa finalizzata a consentire il trattamento dei dati qui indicati, ai sensi del D.Lgs. nr. 196/03, per le finalità e per le operazioni connesse e collegate al perfezionamento dell'iter sindacale e al relativo monitoraggio previsti dall'Accordo Regionale.

Titolare/legale rappresentante

LA DITTA (timbro e firma)

ELENCO LAVORATORI SOSPESI

Segnalati con un asterisco, a fianco della qualifica, i dipendenti per i quali i dati a disposizione dell'azienda non sono sufficienti ad attestare il possesso dei requisiti per accedere all'indennità INPS, "ASpI lavoratori sospesi"

Entro i seguenti periodi i lavoratori sono a disposizione per il rientro al lavoro anche per singole giornate.

(COGNOME e NOME) (Qualifica: I, O, Ap) (PERIODO DI SOSPENSIONE dal...al...) (FIRMA per ricevuta)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Accordo in sede sindacale ex art. 411 cpc:

I lavoratori sopra indicati, avendo conferito mandato agli operatori sindacali

CGIL sig.

CISL sig.

UIL sig.

di assisterli riguardo alla presente comunicazione aziendale, dichiarano di accettarne i contenuti, nulla escluso, rinunciando ad ogni emolumento retributivo inerente alle giornate non lavorate durante il periodo di sospensione, a fronte della conservazione del posto di lavoro per il medesimo periodo, e di rinunciare pertanto ad ogni pretesa sugli stessi emolumenti in qualsivoglia sede.

Il presente verbale è redatto ai sensi e per gli effetti degli art. 2113 c.c. ultimo c., 409, 412 ter e seguenti c.p.c.; le parti si danno atto che sono state rispettate le procedure conciliative di cui al vigente CCNL/CCRL di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto in data

La ditta

le OOSS

i lavoratori

retro